

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Prot. n. 4665

Benevento, 14/11/2024

Oggetto: contributo unificato per il procedimento semplificato di cognizione – artt. 281 – decies e seguenti del c.p.c. – Circolare prot. DAG 72064.U del 31.03.2023 - Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni – Ufficio I – Affari a servizio dell'amministrazione della giustizia.

Il Presidente e il Dirigente del Tribunale di Benevento,

Considerato che il comma 21 dell'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto nel libro II ("Del processo di cognizione") Titolo I ("Del procedimento davanti al tribunale") codice di procedura civile, il Capo III-quater intitolato "del procedimento semplificato di cognizione". La collocazione di tale procedimento nell'alveo del processo di cognizione e non tra i procedimenti speciali "previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile" esprime una precisa scelta legislativa, riconoscendo al rito semplificato "la natura di giudizio a cognizione piena", che non può avere ricadute anche sotto il profilo del trattamento tributario.

Considerata inoltre, la transizione dei procedimenti ex artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 150 del 2011, a seguito della riforma introdotta con l'art. 3, comma 21 del D.lgs. 149 del 2022, da rito di sommaria cognizione a procedimento semplificato di cognizione regolato dall'art. 281 – decies c.p.c..

Rilevato che in virtù di tali novità sono state prospettate incertezze interpretative in ordine al fatto che i procedimenti instaurati nelle forme del rito sommario di cognizione – ora abrogato – beneficiavano di un dimezzamento del contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, del d. P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 e che l'importo del contributo unificato da versare



per l'iscrizione a ruolo delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 d.lgs. 150 del 2011) e delle opposizioni al decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 15 d.lgs. 150 del 2011) fosse calcolato in misura fissa in euro 98.

Letta la circolare, prot. DAG 72064.U del 31.03.2023, emessa dal Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni – Ufficio I – Affari a Servizio dell'Amministrazione della Giustizia con la quale si precisava che – a prescindere da ulteriori norme di esenzione o di agevolazione, per la particolare materia dedotta in giudizio - i procedimenti semplificati di cognizione (di cui al Capo III-quater, Titolo I, Libro II del codice di procedura civile) siano assoggettati al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento.

Letto il *Provvedimento 21 dicembre 2023 – Risposta a quesito posto sul canale Filodiretto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Bari – contributo unificato per i procedimenti di cui agli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011* del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni – Ufficio I con il quale si specificava che i giudizi di cui agli articoli 14 e 15 del d.lgs. 150 del 2011 non possono configurarsi quali procedimenti di volontaria giurisdizione e che, pertanto, non potrà applicarsi a tali procedimenti il contributo unificato di euro 98,00 di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, previsto, tra gli altri, per i processi di volontaria giurisdizione dovendosi, piuttosto, determinare il contributo unificato in base al valore della domanda, a mente dell'art.13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Ritenuto che occorre uniformarsi alle disposizioni ministeriali,

PRECISANO

che, ferme le ulteriori norme di esenzione o di agevolazione, per la particolare materia dedotta in giudizio, i procedimenti semplificati di cognizione (di cui al Capo III - quater, Titolo I, Libro II del Codice di procedura civile) sono assoggettati al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento.

Ai giudizi di cui agli articoli 14 e 15 del d.lgs. 150 del 2011 non potrà applicarsi il contributo unificato di euro 98,00 di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, previsto,



tra gli altri, per i processi di volontaria giurisdizione dovendosi determinare il contributo unificato in base al valore della domanda, a mente dell'art.13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Si allega la circolare MDG prot. DAG 72064.U del 31.03.2023, e il Provvedimento 21 dicembre 2023 – Risposta a quesito posto sul canale Filodiretto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Bari – contributo unificato per i procedimenti di cui agli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Si comunichi a tutto il personale del Settore Civile, ai Direttori dei Settori interessati, ai Magistrati della Sezione Civile e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento.

Si dispone la pubblicazione della presente comunicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Benevento.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.

Dott. Ennio Ricci

IL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE

Dott ssa Valentina Casorta